ORDINANZA DELLA CORTE
21 marzo 1997 *

Nella causa C-95/97,

Région wallonne, rappresentata dagli avv. ti Jean-Marie de Backer, Olivier Ralet e Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 18 dicembre 1996, dal titolo «Acier CECA — Forges de Clabecq»,

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici,

* Lingua processuale: il francese.

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 febbraio 1997, la Région wallonne, sulla base dell'art. 33, primo comma, del Trattato CECA e riferendosi anche all'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 18 dicembre 1996, dal titolo «Acier CECA — Forges de Clabecq», notificata al Regno del Belgio con lettera 23 gennaio 1997.

2 Ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, «quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo o quando l'atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata».

3 In forza dell'art. 33 del Trattato CECA e dell'art. 173 del Trattato CE, la Corte di giustizia è competente a controllare la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie previsti da tali disposizioni. Tuttavia, dall'art. 3 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144,

pag. 21), a sua volta modificata dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), risulta che, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima decisione, la competenza della Corte è limitata esclusivamente ai ricorsi promossi da uno Stato membro o da un'istituzione comunitaria.

4 La Région wallonne sostiene che la nozione di Stato membro, ai sensi delle disposizioni del Trattato menzionate, va estesa alle pubbliche autorità federate che hanno ereditato le responsabilità dello Stato federato per l'esercizio delle competenze oggetto della decisione impugnata. A questo proposito essa si richiama in particolare alla sentenza 8 marzo 1988, cause riunite 62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon e Glaverbel/Commissione (Racc. pag. 1573), in cui la Corte non ha contestato la ricevibilità di un ricorso presentato dall'esecutivo regionale vallone, diretto all'annullamento di una decisione della Commissione relativa a un progetto d'aiuto pubblico.

5 Quest'ultimo riferimento non è pertinente. Nella causa citata, infatti, la Corte non ha dovuto pronunciarsi sulla propria competenza, giacché all'epoca essa era competente in materia sia di ricorsi presentati da uno Stato membro o da un'istituzione comunitaria, sia di ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche. Il fatto che essa non abbia ritenuto di dovere esaminare la ricevibilità di tale ricorso e che si sia pronunciata direttamente nel merito non consente in nessun modo di affermare che la Corte abbia riconosciuto implicitamente che il ricorso provenisse da uno Stato membro.

6 Al contrario, emerge con chiarezza dal sistema generale dei Trattati che la nozione di Stato membro, ai sensi delle norme istituzionali e, in particolare, di quelle relative ai ricorsi giurisdizionali, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri delle Comunità europee e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi. Ammettere il contrario equivarrebbe a mettere in pericolo l'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati, i quali determinano in particolare le condizioni alle quali gli Stati membri, vale a dire gli Stati contraenti dei Trattati istitutivi e di quelli di adesione, partecipano al funzionamento delle istituzioni comunitarie. Le Comunità europee non possono infatti comprendere un numero di Stati membri superiore a quello degli Stati membri che le hanno costituite.

7 Conformemente a una giurisprudenza consolidata, anche se spetta a tutte le autorità degli Stati membri, siano esse autorità del potere centrale dello Stato, autorità di uno Stato federato o altre autorità territoriali, garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario nell'ambito delle loro competenze, non spetta alle istituzioni comunitarie pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze mediante norme istituzionali di ciascuno Stato membro e sugli obblighi che possono incombere rispettivamente alle autorità dello Stato federato e a quelle dello Stato federato (v., segnatamente, sentenza 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2321, punto 13). Pertanto il ricorso con il quale la Commissione, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, o uno Stato membro, in forza dell'art. 170 del medesimo Trattato, può chiedere alla Corte di giustizia di dichiarare che un altro Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono, riguarda soltanto il governo di tale ultimo Stato membro, anche allorché l'inadempimento risulti dall'azione o dall'inerzia delle autorità di uno Stato federato, di una regione o di una comunità autonoma (v., in particolare, proprio per quanto riguarda il Regno del Belgio, sentenze 14 gennaio 1988, cause riunite da 227/85 a 230/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1, e 16 dicembre 1992, causa C-211/91, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-6757).

8 Poiché dunque il ricorso della Région wallonne non può essere equiparato al ricorso di uno Stato membro, e tanto meno a quello di un'istituzione comunitaria, la Corte è manifestamente incompetente a conoscerne.

9 A termini dell'art. 47, secondo comma, degli Statuti CE e CECA della Corte, «la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza».

10 Dalla succitata decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee risulta che il detto giudice è in particolare competente a conoscere dei ricorsi presentati da persone fisiche o giuridiche, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del Trattato CECA e dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE.

11 Poiché il presente ricorso è stato presentato da una persona giuridica sulla base dell'art. 33 del Trattato CECA e la ricorrente intendeva del pari riferirsi all'art. 173 del Trattato CE, occorre dichiarare che esso rientra nella competenza del Tribunale di primo grado e che, di conseguenza, la causa deve essere rinviata a quest'ultimo.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) La causa C-95/97, Région wallonne/Commissione, è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 21 marzo 1997.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias